



**COMITATO CONSULTIVO REGIONALE E COMITATI CONSULTIVI ZONALI  
PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, I MEDICI VETERINARI E ALTRE  
PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)**

*ACN 23 marzo 2005 e s.m.i  
(Art. 34, commi 10-14; Artt. 24 e 25)*

**COMITATO CONSULTIVO REGIONALE**

*ACN - Art. 25 Comitato Consultivo Regionale*

- 1) In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale un Comitato consultivo composto da:
  - a) l'Assessore regionale alla Sanità, o un suo delegato, che ne assume la presidenza;*
  - b) cinque membri rappresentanti delle Aziende, individuati dalla Regione;*
  - c) sei membri rappresentati degli specialisti ambulatoriali operanti nella Regione, di cui al presente Accordo**
- 2) Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art. 26, gli altri tre rappresentati vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella Regione, dai Sindacati di cui all'art. 34, comma 12, nella misura di un rappresentate per ciascun sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre Sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più Sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal Sindacato con maggiore consistenza associativa regionale.*
- 3) Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.*
- 4) Quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente Accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai Sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per ciascuna delle categorie interessate, designati dai Sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnati al Presidente del Comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del Comitato stesso.*
- 5) E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.*
- 6) Il Comitato regionale ha compiti di:
  - a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;*
  - b) linee di indirizzo alle Aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo;**
- 7) La sede del Comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34, comma 12*

a) Rappresentatività sindacale ai fini della composizione del Comitato consultivo regionale

- Per il calcolo della rappresentatività delle OO.SS. a livello regionale si fa riferimento alla consistenza associativa rilevata dalla SISAC ai sensi dell'art. 34, comma 2 ACN e da questa certificata;
- Per la disciplina relativa alla modalità d'elezione dei rappresentanti degli specialisti nei Comitati regionale e zonali, si fa espresso rinvio all'art. 26, c. 1, ACN.

b) Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione decentrata di secondo livello (AIR)

ACN, art. 34, commi 10-12 e 14:

*Comma 10 - Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.*

*Comma 11 -Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati.*

*Comma 12 -Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali.*

*Comma 14 -Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.*

La contrattazione decentrata non viene svolta in seno al Comitato consultivo regionale, ma costituisce attività negoziale le cui intese vengono definite, ai sensi dell'art. 4 ACN 23 marzo 2005 e dell'art. 3, comma 4 dell'ACN 8 luglio 2010, tra la Regione e le OO.SS. individuate dalle innanzi richiamate disposizione dell'art. 34 ACN.

Gli Accordi Integrativi Regionali sono resi esecutivi con apposito provvedimento.

### **COMITATI CONSULTIVI ZONALI**

ACN - Art. 24 Comitato Consultivo Zonale

- 1) *In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è costituito un Comitato consultivo zonale.*
- 2) *Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.*
- 3) *L'azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessorato alla Sanità della Regione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso. Le aziende interessate allo stesso Comitato concorrono agli oneri sostenuti in rapporto proporzionale al numero di abitanti, con le modalità definite dalla Regione.*
- 4) *Il Comitato è composto da:*
  - a) *il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;*
  - b) *cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia, designati di intesa dai Direttori generali delle aziende;*
  - c) *sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operanti nell'ambito zonale.*
- 5) *Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art. 26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito zonale, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio*

*rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa provinciale.*

- 6) *Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.*
- 7) *Quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato zonale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.*
- 8) *Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, che procede alla nomina dei componenti.*
- 9) *Il Comitato svolge i seguenti compiti:*
  - a) *formazione delle graduatorie;*
  - b) *gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti che operano presso più aziende dello stesso ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 del presente Accordo, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole aziende con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 16, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'art. 15, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;*
  - c) *indicazione, all'azienda che deve conferire l'incarico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 del presente Accordo, del nominativo del sanitario avente diritto all'aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;*
  - d) *evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti ambulatoriali ed altri professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:*
    - *dell'accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;*
    - *della formulazione alle aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza del sanitario anche nell'ambito dello stesso Comune;*
  - e) *procedure di cui agli articoli 17 e 18 del presente Accordo.*
- 10) *Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori generali delle aziende in merito alle attività previste dal presente Accordo.*
- 11) *Il Comitato, qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola azienda o una delle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 del presente Accordo, può essere integrato dal titolare, o suo delegato, del potere di rappresentanza dell'azienda interessata o dell'istituzione, qualora non facente già parte del Comitato, e da uno specialista ambulatoriale o professionista titolare d'incarico designato dai componenti di categoria membri del Comitato zonale.*
- 12) *Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti..*
- 13) *Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza.*
- 14) *In caso di parità, prevale il voto del Presidente.*
- 15) *Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente indicato dall'azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.*
- 16) *I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente previsti.*

a) Rappresentatività sindacale ai fini della composizione del Comitato consultivo zonale

- Per il calcolo della rappresentatività delle OO.SS. a livello provinciale si fa riferimento alla consistenza associativa rilevata dalla SISAC ai sensi dell'art. 34, comma 2 ACN e da questa certificata;
- Per la disciplina relativa alla modalità d'elezione dei rappresentanti degli specialisti nei Comitati consultivi regionale e zonali, si fa espresso rinvio all'art. 26, c. 1, ACN.

b) rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione decentrata di terzo livello (AAA)

*ACN, art. 34, commi 13-14:*

*Comma 13 - Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo regionale.*

*Comma 14 - Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.*

La contrattazione decentrata non viene svolta in seno al Comitato consultivo zonale, ma costituisce attività negoziale le cui intese vengono definite, ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'ACN 8 luglio 2010, tra l'Azienda e le OO.SS. individuate dalle innanzi richiamate disposizione dell'art. 34 ACN.

Gli Accordi Attuativi Aziendali sono resi esecutivi con apposito provvedimento.

#### **ISTITUZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI REGIONALE E ZONALI**

- a) Il Comitato consultivo regionale e i Comitati consultivi zonali vanno costituiti entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento che approva il presente accordo.
- b) I pareri emessi dal Comitato vanno raccolti in un apposito elenco a disposizione di tutti gli interessati.
- c) L'Organizzazione sindacale che ha designato i propri rappresentanti nel Comitato consultivo regionale/zonale, ai fini della revoca dei componenti precedentemente indicati, comunica alla Regione/Direzione Generale la loro sostituzione.
- d) I Comitati consultivi regionale/zonali, fatta salva diversa previsione, vanno costituiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore di ogni ACN.
- e) I Comitati durano in carica fino alla nomina dei nuovi a seguito del rinnovo dell'ACN.
- f) I Comitati consultivi zonali sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza (art. 24, comma 13, ACN).
- g) Le decisioni del Comitato assumono efficacia dal momento in cui la Regione/le Aziende adottano idoneo provvedimento.
- h) Il membro titolare impossibilitato a presenziare ad una riunione del Comitato è tenuto ad avvisare il uno dei membri supplenti e a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto alla Regione/al segretario del Comitato zonale.
- i) I supplenti legittimati a partecipare alle riunioni dei Comitati con diritto di parola e di voto nonché godono di relativa retribuzione e copertura assicurativa.
- j) Il Presidente, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato consultivo regionale ordinariamente almeno due volte l'anno e in ogni caso ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità. I Comitati consultivi zonali si riuniscono periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti (art. 24, co. 12, ACN).
- k) I Comitati vanno convocati con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo situazioni d'urgenza. Al riguardo, le Aziende possono predisporre un calendario delle sedute del Comitato consultivo zonale in

modo che lo specialista rappresentante possa organizzare le proprie visite in tempo utile al fine di salvaguardare il rispetto delle liste d'attesa.

- l) La Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato consultivo regionale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario regionale. Per i Comitati consultivi zonali si richiama espressamente quanto previsto dall'art. 24, comma 3 dell'ACN.
- m) Il verbale ha funzione di resoconto degli argomenti trattati in ciascun incontro e delle posizioni assunte dai membri delle parti pubblica e sindacale. Ciascun verbale è approvato nella seduta successiva. Per il solo Comitato consultivo regionale gli eventuali pareri espressi ed approvati nel corso della seduta, possono essere trasmessi alle Aziende Ulss anche prima dell'approvazione del verbale.
- n) La richiesta dei membri di parte sindacale di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno va comunicata alla Regione/al segretario del Comitato Zonale con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data della riunione. Tali punti saranno aggiunti alla voce "varie ed eventuali".
- o) La documentazione relativa all'o.d.g. è depositata agli atti presso la segreteria dell'U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione/ufficio individuato dal Comitato consultivo zonale per presa visione, e ove possibile trasmessa via e-mail, in tempo utile prima di ciascuna seduta.
- p) Giusto quanto previsto dall'art. 34, comma 5 dell'ACN, ai rappresentati degli specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie, per la partecipazione ai Comitati di cui agli articoli 24 e 25 ACN, sia in orario che fuori orario di servizio, vengono corrisposti tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale (più copertura assicurativa totale Kasco nel caso in cui le riunioni si tengano in sedi diverse da quella di residenza/servizio, come da art. 32, comma 7 dell'ACN).
- q) Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati di cui agli articoli 24 e 25 dell'ACN ai componenti di parte pubblica ed al segretario, spetta, fatto salvo l'ordinamento dell'Ente di appartenenza, se effettuato fuori dall'orario di servizio, il compenso forfetario onnicomprensivo di € 51,65 lorde, a carico dell'Azienda ULSS o Ente di appartenenza degli interessati.

### **ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA**

Le disposizioni del presente Accordo entrano in vigore dalla data della sua approvazione e sostituiscono la disciplina precedentemente recata dalle DD.GRV nn. 1131 del 17/05/2001, 1128 del 17 maggio 2001 e 2693 del 20 settembre 2005 e, per la parte di disciplina dei Comitati consultivi regionale e zonali della specialistica ambulatoriale interna e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), l'Accordo regionale approvato con la DGRV n. 3220 del 25 ottobre 2005.

#### **Norma transitoria n. 1**

Il Comitato consultivo regionale per la specialistica ambulatoriale interna, medicina veterinaria e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) istituito con la DGRV n. 2693 del 20 settembre 2005 e Decreto n. 136 del 23 dicembre 2005 svolge le proprie funzioni sino ad approvazione dei provvedimenti regionali di approvazione del presente Accordo e di costituzione del nuovo Comitato consultivo regionale.

#### **Norma transitoria n. 2**

In forza delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 6, commi 3 e 20, con decorrenza 1° gennaio 2011 e sino a tutto il 31 dicembre 2013, l'indennità di cui al precedente punto q) viene ridotta a € 46,49/seduta.

#### **Norma transitoria n. 3**

In sede di prima applicazione del presente Accordo, i Comitati consultivi zonali devono essere costituiti entro trenta giorni dalla data di costituzione del Comitato consultivo regionale. Tale disposizione si applica anche a quelle Aziende che hanno già provveduto a costituire un nuovo Comitato consultivo zonale, per la parte di disciplina difforme.